



UNIONE DEI COMUNI DEI COLLI EUGANEI

Arquà Petrarca – Baone – Cinto Euganeo

Provincia di Padova

Struttura organizzativa Lavori Pubblici - Manutenzioni – C.U.C. - Edilizia Scolastica - Viabilità

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

(approvato con deliberazione di Consiglio n. 02 del 06/04/2017)

Indice generale

Art.1 Oggetto del regolamento.....	2
Art. 2 Ambito di applicazione.....	2
Art. 3 Funzionamento della C.U.C.....	2
Art. 4 Competenze del Responsabile C.U.C.....	3
Art. 5 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.....	3
Art. 7 Controversie e contenziosi.....	4
Art. 8 Norme di rinvio.....	5
Art. 9 Disposizioni finali e transitorie.....	5
Art.10 Entrata in vigore.....	5

Allegato sub. 1 alla deliberazione del Consiglio n. 02/2017

Art.1 Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei a cui aderiscono i Comuni di Arquà Petrarca, Baone e Cinto Euganeo.

Gli Enti convenzionati sono tenuti ad avvalersi della C.U.C. per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 4, lett. b. del d.lgs. 50/2016 nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dal presente regolamento.

All'Unione dei Comuni dei Colli Euganei in forza dei seguenti atti sono state trasferite le funzioni degli enti aderenti: deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei n. 23 di reg. del 18/12/2014 e deliberazioni nn. 60 e 61 di reg. del 30/12/2014 della Giunta dell'Unione con decorrenza, ad ogni effetto, dall'1.1.2015.

Art. 2 Ambito di applicazione

La C.U.C. svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto delle amministrazioni aggiudicatrici aderenti all'Unione in tutti i casi di cui al D.lgs 50/2016 e le linee guida ANAC prevedono l'obbligo di centralizzazione.

La competenza della C.U.C. è esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art.7 commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome, attingendo per le procedure ristrette all'Albo Unico dei professionisti istituito in dalla C.U.C.;
- b) procedure di erogazione, di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013;
- c) procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- d) procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate da disposizioni di legge;
- e) procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro
- f) contratti esclusi dall'applicazione del D.lgs 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Art. 3 Funzionamento della C.U.C.

La sede operativa della C.U.C., è ubicata nella sede dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei.

I singoli Enti associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione.

La C.U.C. è diretta dal Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici – Cuc dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei.

La stessa C.U.C., previa deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni dei Colli Euganei, Ente a cui sono state trasferite le funzioni degli Enti aderenti, potrà avvalersi di figure od organismi esterni – altre amministrazioni pubbliche (stazioni appaltanti -unioni – federazioni ecc.) per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza, per l'espletamento di alcune gare e/o per procedure di affidamento in generale, tramite accordi, protocolli d'intesa.

Art. 4 Competenze del Responsabile C.U.C.

Il Responsabile della C.U.C.:

- collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 31 del D.lgs n. 31 del D.lgs 50/2016 s.m.i. - individuato per il singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 5, comma 1, lett. a);
- si avvale delle risorse umane della C.U.C., tra cui potranno essere individuati i Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 5 Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

Alla Centrale Unica di Committenza sono assegnate le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1.) collaborazione con i Responsabili del Procedimento in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica;
- a.2.) collaborazione con i Responsabili del Procedimento alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;
- a.3.) definizione, in accordo con i Responsabili del Procedimento, della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.4.) definizione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati, nel rispetto della normativa vigente;
- a.5.) definizione, in collaborazione con i Responsabili del Procedimento, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.6.) istituzione d'intesa con i Responsabili del Procedimento, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici unici, finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) indicazione della gara a seguito di determina a contrarre del Responsabile del Servizi/settore interessato. La quale deve contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa;
- b.2.) la redazione degli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito sono di competenza della C.U.C.;
- b.3.) conduzione sia delle fasi preliminari (obblighi di pubblicità) sia delle procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 32 del D.lgs n. 50/2016, con assunzione della determina di aggiudicazione;
- b.4.) nomina della Commissione di aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 50/2016, nel rispetto della normativa e delle linee guida Anac. Si precisa che la commissione verrà nominata nei casi previsti per legge;
- b.5.) effettua le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs n. 50/2016, nonché la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.lgs medesimo;

- b.6.) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, non è competente per la fase esecutiva;
- b.7.) collabora con il Responsabile del Procedimento/Servizio ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 Funzioni ed oneri di competenza dei Responsabile del Servizio/Settore

I singoli Responsabile del Servizio/Settore, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dalla C.U.C. svolgono le seguenti funzioni ed attività:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi e beni) e del Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di legge che dovranno essere trasmessi all'Ufficio C.U.C. congiuntamente alla determinazione **a contrarre munita di CIG**. I Responsabili dei servizi dovranno far pervenire alla CUC, tutta la documentazione necessaria per l'espletamento della procedura di affidamento prescelta, almeno 90 giorni prima della presunta data di pubblicazione del bando di gara e/o spedizione lettera di invito, nel caso di gare che devono essere pubblicate nella Gazzetta europea la trasmissione deve avvenire almeno 120 giorni prima.
- a.5.) in caso di procedura negoziata, la manifestazione di interesse che precede la gara e volta ad individuare l'elenco degli operatori economici da invitare verrà predisposta e seguita dalla CUC, salvo sia stabilito diversamente nella determinazione a contrarre. In ogni caso nella determinazione a contrarre la CUC deve essere espressamente delegata a seguire la manifestazione di interesse e deve essere indicato il numero di operatori da invitare alla procedura successiva;
- a.6.) tutte le attività collaborative con la Centrale Unica di Committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile.

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

- b.1.) avvio della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre;
- b.2.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016.

c) nella fase di esecuzione del contratto:

- c.1.) gestione dell'esecuzione dell'affidamento ed espletamento di tutte le procedure legate alla fase esecutiva;
- c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

Art. 7 Controversie e contenziosi

Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate dalla C.U.C. tramite il Settore affari generali. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente nel cui interesse è stata svolta la procedura di gara.

Art. 8 Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 50/2016 nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 9 Disposizioni finali e transitorie

Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente regolamento rimarrà in vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento dell'accordo funzionale intercomunale.

Art.10 Entrata in vigore

Il presente regolamento, soggetto a doppia pubblicazione, entra in vigore unitamente all'esecutività della delibera di approvazione. (*Reg. Delibera n. 02/2017*)